



COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE

Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 29 Del 27-09-2017

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute e determinazioni.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 20:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione in sessione Ordinaria.

Eseguito l'appello risultano:

SENSINI MASSIMO	P	TONON MARIO	P
PASINI MANUEL	A	BIANCHINI ROBERTO	P
ZARAMELLA GIANPIETRO	P	FANTINELLO CARLO	P
SARTORETTO ALESSANDRA	P	BIONDO NICOLA	A
GALLO ATTILIO	P	FASAN GIANNINO	P
CAMATA AURELIANA	P	ZOCCARATO MAURO	P
MINETTO FRANCESCO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor SENSINI MASSIMO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dr. De Toffol Fabio.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'argomento è presentato dal Sindaco Massimo Sensini, il quale focalizza l'intervento sulla situazione di Asco Holding S.p.A., società di cui il Comune di Fossalta detiene lo 0,64%, ma carente di requisiti per il mantenimento della partecipazioni. Il Sindaco cita le riunioni fatte con altri Comuni soci alla ricerca di una soluzione e propone di allinearsi alla maggioranza che ha espresso l'intendimento di procedere alla fusione di Asco Holding S.p.A. con Asco TLC S.p.A.. Si è posta anche l'opzione di fusione con Ascopiave ma secondo Sensini essa presenta caratteri di maggior pericolosità in quanto la società quotata in borsa è facilmente accessibile ai privati che potrebbero far perdere il controllo maggioritario detenuto attualmente dai Comuni.

Il consigliere del gruppo della lista civica "Progetto per Fossalta" Carlo Fantinello, riaffermato il proprio disfavore di principio verso una azienda pubblica che produce utili dell'entità di quelli di Asco Holding, dichiara tuttavia che piuttosto di lasciare la società completamente in mano ai privati è disponibile a votare la scelta di maggioranza per la fusione con Asco TLC con invito peraltro alla massima attenzione.

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, 0.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

e) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, DL. n. 138/2011 e successive modifiche ed integrazioni, anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Fossalta di Piave e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del "Decreto correttivo", risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/ 2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (0.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a

condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATE le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

- l'articolo 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267 (Tuel), che attribuisce al comune la finalità precipua di rappresentare la propria comunità e di curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo;
- l'articolo 13 del Tuel, che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia;
- l'articolo 112 del Tuel, che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, e. I, T.U.S.P.;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitiva ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RILEVATO che la Corte dei conti – alla quale compete, assieme alla struttura nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, la verifica del puntuale adempimento degli obblighi di cui all'art. 24 del T.U.S.P. – ha approvato con deliberazione sez. Autonomie n. 17/SEZAUT/2017/INPR del 19.7.2017 un modello di atto di ricognizione e relativi esiti ex art. 24 T.U.S.P. che dovrà essere allegato alla deliberazione consigliare;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici comunali in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le eventuali partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera e ritenuto che per quanto riguarda questo Comune,

l'unica società partecipata interessata dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P. sia Asco Holding, in quanto società che risulta priva di dipendenti;

OSSERVATO incidentalmente che Asco Holding non è società a controllo pubblico per cui il provvedimento di ricognizione riguarda solo la partecipazione in Asco Holding e non le partecipazioni detenute dalla stessa;

CONSIDERATO che a nella riunione di sindaci dei comuni soci di Asco Holding tenutasi a Ponte di Piave il 08/09/2017 e successivamente in data 11/09/2017 a Conegliano, è emersa la proposta non di alienare le partecipazioni della stessa società, bensì di adottare misure di razionalizzazione, nello specifico la fusione di Asco Holding con Asco TLC, che consentirebbe peraltro una riduzione di costi stimata in circa 50 mila Euro;

VISTO l'atto di intervento ex art. 9 L. 241/1990 ricevuto in data 18/9/2017 prot. n. 8546 dal socio privato di Asco Holding S.p.a. Plavisgas s.r.l. (ed indirizzato a tutti i comuni soci della società) ed integrato in data 19.9.2017;

RILEVATO che l'intervento suddetto appare inammissibile non potendo Plavisgas ricevere alcun pregiudizio dal provvedimento di ricognizione ex art. 24 T.U.S.P., che non incide e non può incidere sulla partecipazione in Asco Holding S.p.a. detenuta da Plavisgas né sul valore della stessa; evidenziato in proposito che, al contrario, la stessa Plavisgas nell'atto di intervento afferma che la soluzione della fusione di Asco Holding con Asco TLC potrà essere di beneficio per l'interveniente (*'Paradossalmente Plavisgas potrà essere tra i beneficiari ma scopo precipuo ... è rendere evidente che ... tali danni ai soci pubblici e tutti i benefici per i soci privati...'* , pag. 5 atto di intervento);

RITENUTO non di meno di valutare le osservazioni esposte nell'atto di intervento suddetto, la cui confutazione è già contenuta nell'atto di ricognizione allegato A alla presente deliberazione e nelle motivazioni ivi esposte, alle quali vanno aggiunte le seguenti considerazioni:

- a) non corrisponde al vero che Asco Holding S.p.a. abbia suggerito a codesto Comune di adottare, quale misura di razionalizzazione ex art. 20 T.U.S.P., la fusione di Asco Holding con la controllata Asco TLC; tale soluzione, che è contenuta nell'atto ricognitivo allegato A, è il frutto dell'autonoma valutazione di codesto Comune previa verifica e confronto con gli altri comuni soci ed approfondimento di pareri diversi;
- b) non è condivisibile la ricostruzione secondo cui la normativa vigente impedirebbe alle pubbliche amministrazioni e in particolare ai comuni l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni in società che svolgano attività commerciali; il T.U.S.P. consente il mantenimento anche di tali partecipazioni, purché rispettino i requisiti stabiliti dal medesimo testo unico (e vagliati nell'atto di ricognizione di cui sopra); in particolare il T.U.S.P. contempla le società che svolgano *"servizi di interesse generale"*, i quali nella definizione accolta dal T.U.S.P. (art. 2, comma 1, lett. h e i) comprendono i servizi *"erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato"*;
- c) non sono condivisibili le osservazioni secondo cui l'oggetto sociale di Asco Holding sarebbe troppo ampio e secondo cui non potrebbe essere valutata l'attività svolta dalle società controllate da Asco Holding non essendo quest'ultima società a controllo pubblico. Invero, poiché la società svolge le attività previste dal proprio oggetto sociale (che sono riconducibili ai servizi di interesse generale) non direttamente ma attraverso società controllate (come previsto dallo statuto medesimo), è logico tenere in considerazione l'attività svolta dalle controllate; va aggiunto che la Corte dei conti, nel modello di atto di ricognizione approvato con deliberazione sez. Autonomie n. 17/SEAUT/2017/INPR del 19.7.2017, nelle parti relative all'attività svolta richiede espressamente di descrivere l'attività effettivamente svolta;

- d) le osservazioni rispetto all'esiguità della partecipazione di codesto Comune (e degli altri comuni soci), non sono pertinenti in quanto non considerano la compagine societaria nel suo complesso e la distribuzione delle partecipazioni tra i soci: Asco Holding è partecipata al 90,93% da 91 Comuni (compreso codesto Comune) i quali hanno interessi omogenei rispetto alla società (tutti appartengono al medesimo territorio; tutti sono concedenti del servizio di distribuzione del gas gestito dalla concessionaria AP Reti Gas, controllata da Asco Holding); nessuno dei Comuni soci ha una partecipazione superiore al 2,75%. L'estrema frammentazione della partecipazione tra i soci esclude che vi sia alcun socio egemone e ciò, unitamente all'omogeneità degli interessi dei soci pubblici, consente a ciascun Comune socio (ed anche allo scrivente) di far valere efficacemente nell'ambito della società gli interessi della propria comunità e di perseguire le proprie finalità istituzionali. Per questo è altresì non corrispondente ai fatti l'osservazione secondo cui la partecipazione di codesto Comune in Asco Holding sarebbe meramente "passiva";
- e) non sono condivisibili le considerazioni circa l'attività di distribuzione del gas - che è invero una attività centrale svolta da Asco Holding S.p.a. (tramite la controllata AP Reti Gas) attraverso la gestione in concessione del servizio di distribuzione del gas in codesto Comune (e negli altri 91 Comuni soci di Asco Holding) – attività di servizio pubblico locale necessaria per il soddisfacimento di bisogni essenziali dei cittadini-utenti e, più in generale, per lo sviluppo economico e civile del Comune;
- f) in particolare non sono condivisibili le considerazioni contenute nel parere del prof. Domenichelli e dell'avv. Zago, allegato all'integrazione del 19.9.2017 all'atto di intervento, relativa al progressivamente esaurito ruolo degli enti locali nell'ambito del servizio di distribuzione del gas. Infatti nell'attuale quadro normativo, gli enti locali svolgono, tra le varie, una funzione preponderante nella determinazione del valore di rimborso delle reti e degli impianti. Emblematica del ruolo fondamentale e attivo degli enti locali è la previsione di cui all'art. 5, co. 14 del DM 226/2011 (nonché dell'art. 1, comma 16, del DL n. 145 del 2013) che impone all'ente locale di trasmettere le valutazioni sul valore della rete all'AEEGSI, qualora il valore di rimborso calcolato risulti maggiore del 10% del valore della tariffa dell'autorità (c.d. RAB). Ugualmente gli enti locali determinano gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata della concessione e lo stato del proprio impianto di distribuzione, elementi che l'ente deve trasmettere alla stazione appaltante ai fini della gara. Senza contare le fondamentali funzioni di indirizzo e di programmazione riconosciute agli enti locali dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- g) per quanto riguarda l'attività di vendita di gas naturale, il parere non considera che l'attività preponderante viene svolta a favore dei cosiddetti "clienti aventi diritto alla tutela" ovvero 'clienti vulnerabili', che beneficiano delle tariffe e delle condizioni contrattuali stabilite dall'autorità a tutela degli stessi;
- h) l'atto di intervento censura l'ampiezza dell'oggetto sociale di Asco TLC senza considerare che l'attività effettivamente svolta dalla società e in particolare che la stessa ha realizzato e gestisce una rete di telecomunicazioni a larga banda su fibra ottica (che interessa anche il territorio di codesto comune) e cioè una infrastruttura di grande importanza per lo sviluppo economico e sociale della comunità;
- i) le considerazioni sul fatto che dal punto di vista economico la soluzione della fusione con Asco TLC sarebbe una scelta irragionevole e che sarebbe più conveniente, appaiono illazioni non supportate da fatti o argomenti concreti.

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Verificato che nel corso del mese di maggio 2017 è stato sottoscritto l'atto pubblico di fusione per incorporazione delle società Alisea s.p.a ed ASI s.p.a in Veritas S.p.a. , si da atto che le medesime

sono state indicate ma per le quali l'operazione di razionalizzazione ha già trovato compimento, come da precedente indirizzo espresso;

VERIFICATO che secondo il predetto atto ricognitivo, allegato A alla presente deliberazione, e per le motivazioni ivi esposte – da intendersi qui integralmente riportate - gli esiti della ricognizione sono i seguenti:

1) Partecipazioni che possono essere mantenute senza alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.:

- VERITAS S.P.A.
- ATVO S.P.A

2) Partecipazioni che devono essere alienate o oggetto di misure di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.:

Asco Holding S.p.a.

La partecipazione in Asco Holding S.p.a. non può essere mantenuta, senza l'adozione di alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., in quanto la società versa nella situazione di cui all'art. 20, comma, 2 lett. b), T.U.S.P. (*società che risultino prive di dipendenti*).

3) Misura prevista, azioni per attuare la misura, tempi di attuazione della misura:

Asco Holding S.p.a.

L'amministrazione ha manifestato l'indirizzo di risolvere la criticità rilevata attraverso una operazione di fusione che consenta di rispettare tutti i requisiti previsti dal TUSP. A tal fine, nel modello standard dell'atto di ricognizione proposto dalla corte dei Conti (Allegato A), è stata compilata la scheda delle azioni di razionalizzazione relativa alla fusione/incorporazione (05.04), scegliendo, quale motivazione, tra quelle indicate in elenco "la riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni o servizi. Il soggetto individuato è Asco TLC S.p.a., oltre che per la motivazione suddetta e per quelle riportate nelle note suindicate, anche perché Asco TLC è società controllata da Asco Holding S.p.a. (91%) e partecipata da Provincia di Treviso (8%) e CCIAA Treviso-Belluno (1%); svolge importanti servizi nel territorio con la previsione di consentire uno sviluppo della fibra ottica su un territorio che comprende la provincia di Treviso, con estensioni nelle provincie di Belluno, Pordenone, Venezia e Vicenza; la rete in fibra ottica sviluppata da Asco TLC e i servizi di comunicazione ad essa connessi costituiscono un importante elemento di sviluppo economico e sociale del territorio di codesto Comune, servizio questo di interesse generale perfettamente compatibile con la nozione comunitaria dei servizi pubblici; altresì svolge attività di installazione, fornitura e gestione di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico. Asco TLC ha 30 dipendenti; Asco TLC ha chiuso l'esercizio 2014 con ricavi per euro 8.488.046 e un utile di euro 1.335.000, l'esercizio 2015 con ricavi per euro 8.881.358 e un utile di euro 1.671.000 e l'esercizio 2016 con ricavi per euro 8.834.181 e un utile di euro 1.597.000; la fusione rappresenta misura di razionalizzazione idonea a superare la situazione di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) (assenza di dipendenti) e nel contempo comporterà una riduzione dei costi per effetto dell'estinzione di una società.

Per attuare la misura di razionalizzazione codesto Comune comunicherà al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.a. la decisione di realizzare la fusione, chiedendo al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.a.: (a) di predisporre il progetto di fusione ex art. 2501-ter codice civile e gli altri atti e documenti necessari per deliberare la fusione; (b) di convocare l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare la fusione; (c) di chiedere al Consiglio di Amministrazione di Asco TLC S.p.a., quale socio controllante, di compiere gli atti di cui alle lettere (a) e (b) di competenza di Asco TLC S.p.a.; (d) di esprimere nell'assemblea straordinaria dei soci di Asco TLC voto favorevole alla fusione.

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, protocollo n. 3303 del 30/03/2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata per ciascuna partecipazione detenuta, come risultante nell'atto di ricognizione ex art. 24 T.U.S.P. - redatto sul modello approvato con deliberazione sez. Autonomie n. 17/SEZAUT/2017/INPR del 19.7.2017 - allegato A alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, o. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/ 2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 10 (dieci), astenuti n. 1 (uno) (Zoccarato) espressi per alzata di mano da n.11 (undici) consiglieri comunali presenti e votanti.

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di mantenere le seguenti partecipazioni:
 - Veritas S.p.a.
 - Atvo S.p.a.
3. di non procedere all'alienazione di alcuna delle società nelle quali il Comune di Fossalta di Piave ha partecipazioni;
4. di adottare per la partecipazione nella società Asco Holding S.p.a. la misura, ex art. 20, T.U.S.P. della fusione con Asco TLC S.p.a.;
5. misura da attuare entro un anno dalla presente deliberazione con le modalità indicate nell'atto di ricognizione allegato A alla presente;
6. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
7. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
8. di disporre:
 - che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 - che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, DL. n. 90/2014, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Con separata votazione con voti favorevoli n. 10 (dieci) e astenuti n° 1 (uno) (Zoccarato) espressi per alzata di mano da n° 11 (undici) consiglieri comunali presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

PARERE EX ART. 49 E ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000

Vista la documentazione di supporto e preso atto dell'istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime, in merito alla regolarità e correttezza amministrativa, parere:**Favorevole**

Data: 20-09-2017

Il Responsabile del servizio
F.to Ferrarese Franca

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere:
Favorevole

Data: 20-09-2017

Il Responsabile del servizio
F.to Ferrarese Franca

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to SENSINI MASSIMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to De Toffol Fabio



COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **29** Del **27-09-2017**

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16

giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute e determinazioni.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Messo Comunale certifico che copia del presente verbale, viene affissa all'Albo On-Line del Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 30-10-2017 n° 1129 ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì, 30-10-2017

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si attesta che in data del certificato di firma digitale la presente deliberazione è divenuta esecutiva, per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Il Vice Segretario Comunale
Ferrarese Franca